ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A VIENNA TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 24 NOVEMBRE 1930: 1° ACCORDO CONCERNENTE VARIE QUESTIONI FINANZIARIE; 2° ACCORDO SUGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE E SUL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Art. 7 (Accordo sulle questioni finanziarie)

Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere ogni controversia che potesse sorgere fra di esse in dipendenza del presente Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 1 e seguenti del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario conchiuso a Roma il 6 febbraio 1930.

Versione in vigore dal 5 maggio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Vienna tra l'Italia e l'Austria il 24 novembre 1930: 1° Accordo concernente varie questioni finanziarie; 2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco
Estremi	Legge 31 marzo 1932, n. 325
Partizione	Accordo sulle questioni finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-dei-seguenti-atti-internazionali-stipulati-a-vienna-tra-l/accordo-sulle-questioni-finanziarie-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

finanziarie)